



Circolare n° 07/2009

Alle Imprese  
che applicano CCNL industria  
Ai Sigg. Consulenti

Loro sedi

Parma, lì 27/07/2009

**Oggetto :** Prestazione della Cassa Edile a favore degli apprendisti operai CCNL industria finalizzata a garantire agli stessi il trattamento economico di cassa integrazione in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.

Il CCNL industria del 18 giugno 2008, all'allegato 33, ha istituito per i lavoratori apprendisti operai la prestazione a garanzia per gli stessi del trattamento economico di cassa integrazione in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.

Le imprese dovranno versare ,a partire dalla denuncia del mese di luglio 2009, una apposita contribuzione alla Cassa Edile di Parma nella misura dello 0,30 % da calcolarsi sulla sola retribuzione degli apprendisti in forza.

In relazione a quanto sopra le parti territoriali hanno sottoscritto un apposito regolamento che è possibile leggere o scaricare dal nostro sito [www.parmaedile.it](http://www.parmaedile.it) .

In particolare per il riconoscimento della prestazione è necessario che:

- a) La sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta ad eventi meteorologici;
- b) La perdita dell'attività lavorativa non sia inferiore all'intera giornata;
- c) L'apprendista risulti iscritto all'atto dell'evento alla Cassa Edile;
- d) L'impresa risulti in regola con i versamenti alla Cassa Edile all'atto della liquidazione della domanda;
- e) L'impresa abbia debitamente esposto nella denuncia mensile le ore di CIGO dell'apprendista ed il cantiere presso il quale è occupato.

Il periodo massimo integrabile è pari a 150 ore all'anno di interruzione di attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici.

La prestazione sarà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà il rimborso alla Cassa edile di Parma.

L'impresa , per avere diritto al rimborso, dovrà presentare domanda alla Cassa Edile entro massimo 90 giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione INPS all'intervento di CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Per l'accoglimento della domanda da parte della Cassa Edile la stessa dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:

- A) Modello I.G. 15 Ed INPS ( compilato con esclusivo riferimento al personale apprendista interessato secondo le medesime modalità stabilite dall'INPS per gli operai)
- B) Copia della Busta paga dell'apprendista attestante l'anticipo effettivamente corrisposto;
- C) Copia dell'autorizzazione INPS all'intervento di C.I.G. per eventi meteorologici .

Nell'ipotesi in cui l'impresa abbia alle dipendenze solo personale apprendista , la richiesta di rimborso dovrà pervenire alla Cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.

In tal caso la domanda dovrà essere correlata solo dai documenti di cui ai precedenti punti A) e B).

L'onere della prestazione decorre dal periodo di paga del corrente mese di luglio, le imprese con personale apprendista avente qualifica di operaio, verseranno alla Cassa edile apposita contribuzione, pari allo 0,30 % calcolata sugli elementi della retribuzione, dei soli apprendisti operai in forza, di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente CCNL ( paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale).

Il suddetto contributo andrà ad alimentare il Fondo appositamente costituito presso la scrivente Cassa Edile denominato “ Fondo CIGO Apprendisti Industria “ .

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Maurizio Fanzini